



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/03/2021 (punto N 47)

Delibera

N 333

del 29/03/2021

Proponente

SERENA SPINELLI

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Barbara TRAMBUSTI

Direttore Carlo Rinaldo TOMASSINI

Oggetto:

Approvazione Schema di Accordo in esecuzione delle Ordinanze regionali nn. 89, 93, 98 e 112/2020 per la trasformazione delle Strutture socio-sanitarie in Strutture a gestione USL per ospiti non autosufficienti positivi al Covid-19 e Schema di Accordo contrattuale temporaneo per la riconversione di RSA in struttura di Cure Intermedie per ospiti positivi al Covid-19.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
A	Si	SUBENTRO GESTIONE AUSL RSA TOTAL O PART COVID
B	Si	Riconversione RSA Cure Intermedie

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 8 - ter "Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie";

Vista la legge n. 328 del 8 novembre 2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Richiamato l'articolo 19 della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni recante la "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale", con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli obiettivi di salute da assumere per la programmazione locale, definendo i criteri per l'attuazione di intese ed accordi tra Aziende per la contrattazione con i soggetti privati accreditati;

Considerata la Legge Regionale n. 41 del 24 febbraio 2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

Richiamata la Legge Regionale n. 82 del 28 dicembre 2009 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato", così come modificata dalla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2020 "Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. n. 82/2009";

Richiamata altresì la Delibera di Giunta Regionale n. 679 del 12 luglio 2016 "Agenzia di Continuità Ospedale-Territorio: indirizzi per la costituzione nelle Zone Distretto. Individuazione delle azioni di sviluppo e rafforzamento dei processi di handover dei percorsi di continuità assistenziale fra Ospedale e Territorio";

Considerata la Delibera di Giunta Regionale n. 995 del 11 ottobre 2016 relativa alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio sanitarie accreditate per anziani non auto sufficienti;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016, n. 79/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n.51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie";

Considerato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92;

Considerata inoltre la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 15 maggio 2017 di recepimento del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 909 del 7 agosto 2017 sugli indirizzi regionali per l'organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali;

Considerato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 9 gennaio 2018, n. 2/R, "Regolamento di attuazione dell'art. 62 della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41";

Considerato il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018-2020, approvato con Delibera del Consiglio regionale Toscano n. 73 del 9 ottobre 2019, che nel riaffermare la titolarità delle aziende

sanitarie nella individuazione dei bisogni dei cittadini e della programmazione complessiva dell'offerta di prestazioni di propria competenza, nell'ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione regionale, stabilisce che le istituzioni private ed i professionisti sono ammessi ad operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale;

Consierata la Delibera di Giunta Regionale n. 1596 del 16 dicembre 2019 che riguarda il modulo sperimentale "Residenzialità Assistenziale Intermedia" - Setting 3 (Cure Intermedie in RSA) confermando i requisiti e il livello tariffario;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1481 del 21 dicembre 2019 che adegua dal 1° gennaio 2019 la quota sanitaria del modulo per non autosufficienza stabilizzata, tipologia base, all'interno delle residenze sanitarie assistenziali (RSA);

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 818 del 29 giugno 2020 "Setting di cure intermedie residenziali: indicazioni alle aziende sanitarie";

Considerato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 11 agosto 2020, n. 86/R "Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato";

Richiamati i principali interventi emergenziali che si sono succeduti nell'ultimo anno in ordine al contenimento dell'epidemia da Covid-19:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che dispone, tra l'altro, che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che emana nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, abrogando contestualmente il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4, e l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che attribuisce all'articolo 4 alle Regioni la facoltà di attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ma successivamente prorogato con il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
- l'"Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19" del Ministero della Salute del 25 marzo 2020, che dedica uno specifico paragrafo alle Residenze Sanitarie Assistite (RSA);

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 21 del 29 marzo 2020 che adotta misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus Covid-19 nell’ambito delle Residenze Sanitarie Assistite (RSA) e Residenze Sanitarie Disabili (RSD) e altre strutture socio-sanitarie;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 28 del 7 aprile 2020 che interviene per garantire lo sviluppo di adeguate azioni di prevenzione, nonché di contenimento e di gestione della epidemia da Covid-19, soprattutto all’interno delle RSA, RSD e altre strutture socio-sanitarie, in quanto la popolazione anziana e disabile risulta essere una popolazione particolarmente fragile ed esposta al contagio;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 34 del 14 aprile 2020, con particolare riferimento all’Allegato “A” che detta Linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID-19 in ambito territoriale;
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 89 del 8 ottobre 2020, che interviene nuovamente per disporre le necessarie azioni di contrasto e di contenimento sul territorio regionale dalla diffusione del virus da Covid-19 in materia di igiene e sanità pubblica per le RSA, RSD o altre strutture socio-sanitarie;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 13 ottobre 2020 concernente l’adozione di ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’urgenza epidemiologica da Covid-19;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 15 ottobre 2020 che impone l’adozione delle misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione del virus da Covid-19 in materia di igiene e sanità pubblica per le RSA, RSD o altre strutture socio-sanitarie;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 98 del 28 ottobre 2020 che integra la precedente ordinanza n. 89 per stabilire che tali aree sanitarie (setting assistenziali e/o strutture) di cure intermedie possono essere temporaneamente attivate anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento fino al termine dello stato di emergenza, secondo quanto previsto dalla legge n. 27/2020 di conversione del decreto legge n. 18/2020 (c.d. Cura Italia);
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 18 novembre 2020 che, tra l’altro, dispone alle Aziende USL di provvedere alla riconversione di alcune RSA in RSA Covid a partire da quelle con maggiore percentuale di positivi presenti sul numero totale di ospiti;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 113 del 23 novembre 2020 in materia di gestione dei rifiuti per le strutture socio sanitarie territoriali;
- il Decreto Legge n. 2/2021 che ha prorogato la dichiarazione dello stato di emergenza al 30 aprile 2021;

Dato atto che le normative ed i provvedimenti sopra richiamati, pur nella diversità dei ruoli e nel rispetto dei principi di libera scelta, di impresa e di libera concorrenza, descrivono un sistema di rete socio-assistenziale che vede il normale concorso di soggetti pubblici e privati al raggiungimento di obiettivi comuni di salute e di assistenza sociale;

Atteso che tale quadro normativo ed amministrativo emergenziale di riferimento interviene chiamando il sopra richiamato sistema di rete pubblico-privato ad un’azione comune che garantisca a un tempo la migliore e più tempestiva azione di intervento per affrontare l’episodio pandemico

con la contestuale finalizzazione ad essa di tutte le risorse disponibili di personale sanitario;

Premesso che, entro tale quadro, l'Ordinanza Presidenziale n. 89 del 8 ottobre 2020, richiamata anche dalla successiva Ordinanza n. 93 del 15 ottobre 2020 e poi integrata dall'Ordinanza n. 98 del 28 ottobre 2020 e dall'Ordinanza n. 112 del 18 novembre 2020, ha disposto a tali scopi eccezionali ed emergenziali per tutta la durata del periodo di emergenza a partire dal 9 ottobre 2020:

- l'ospite di RSA, RSD o altra struttura socio sanitaria, positivo al Covid risultante dal test sierologico, anche in attesa del test diagnostico molecolare, deve essere preso in carico dal Servizio Sanitario Regionale utilizzando il percorso assistenziale più appropriato;
- in attesa del tampone, si deve procedere alla separazione, in diverse strutture o setting assistenziali, degli ospiti risultanti positivi al test sierologico o dubbi, asintomatici o paucisintomatici, da coloro che risultano negativi, attuando per coloro che sono positivi i livelli di cura e assistenza sanitaria previsti per le cure intermedie con aree sanitarie (setting assistenziali e/o strutture) che possono essere attivate in deroga alle procedure di autorizzazione e accreditamento, come previsto dal Decreto Legge "Cura Italia" n. 18 del 17 marzo 2020, articolo 4, comma 1, considerando che la deroga avviene in riferimento al livello di cure intermedie;
- nel caso in cui una RSA, RSD, o altra struttura socio sanitaria a gestione privata venga trasformata, d'intesa con il gestore, in una struttura interamente dedicata all'accoglienza e alla cura degli ospiti positivi al Covid-19 gestita direttamente dall'Azienda USL, la convenzione dovrà essere rinegoziata per determinare l'entità e la modalità dell'apporto ai servizi del personale in carico al privato, di qualsiasi profilo, con i relativi costi da riconoscere al gestore;
- le RSA convertite in RSA Total Covid sono prese in carico dal SSR con personale della RSA e/o con personale della ASL;
- le ASL negoziano, per il periodo di emergenza, le condizioni giuridiche ed economiche attraverso le quali si attua la trasformazione temporanea;

Richiamato il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche." e in particolare l'art. 23bis, comma 7, che disciplina che sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private;

Richiamato altresì il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato dellavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30." che all'art. 30 disciplina l'istituto del distacco privatistico, precisando che "L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa";

Precisato infine che è stato attivato un tavolo tecnico di confronto con rappresentanti dei gestori privati e pubblici titolari di RSA, le competenti OOSS maggiormente rappresentative e le Direzioni amministrative delle Aziende USL, finalizzato a condividere con i competenti settori della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, possibili azioni di intervento nell'ottica di superare le oggettive difficoltà gestionali, organizzative e logistiche che le RSA hanno affrontato e dovranno affrontare nel periodo di emergenza per assicurare la tutela della sicurezza degli utenti e degli operatori, al fine di contenere il rischio di trasmissione del virus assicurando i servizi essenziali;

Considerato dunque necessario prevedere l'approvazione dello Schema di Accordo in esecuzione delle Ordinanze Regionali nn. 89, 93, 98 e 112/2020 per la trasformazione della Struttura socio

sanitaria in Struttura a gestione USL per ospiti non autosufficienti positivi al Covid-19, di cui all'Allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato inoltre necessario prevedere l'approvazione dello Schema di Accordo contrattuale temporaneo per la riconversione di RSA in struttura di Cure Intermedie per ospiti positivi al Covid-19, di cui all'Allegato B al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

a voti unanimi

DELIBERA

1. di prevedere, per le motivazioni espresse in narrativa, l'approvazione dello Schema di Accordo in esecuzione delle Ordinanze Regionali nn. 89, 93, 98 e 112/2020 per la trasformazione della Struttura socio sanitaria in Struttura a gestione USL per ospiti non autosufficienti positivi al Covid-19, di cui all'Allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prevedere l'approvazione dello Schema di Accordo contrattuale temporaneo per la riconversione di RSA in struttura di Cure Intermedie per ospiti positivi al Covid-19, di cui all'Allegato B al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di mantenere attivo il tavolo tecnico di confronto con rappresentanti dei gestori privati e pubblici titolari di RSA. le competenti OOSS maggiormente rappresentative e le Direzioni amministrative delle Aziende USL, finalizzato a condividere con i competenti settori della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, possibili azioni di intervento nell'ottica di superare le oggettive difficoltà gestionali, organizzative e logistiche che le RSA hanno affrontato e dovranno affrontare nel periodo di emergenza per assicurare la tutela della sicurezza degli utenti e degli operatori, al fine di contenere il rischio di trasmissione del virus assicurando i servizi essenziali;
4. di precisare che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Toscana;
5. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
BARBARA TRAMBUSTI

Il Direttore
CARLO RINALDO TOMASSINI